

STRALCIO DEL “REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA”, DELLA CITTA’ DI CASTEL MAGGIORE

CAPO IV - CREMAZIONE

Art. 32 Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso. L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa senza la preventiva acquisizione di uno dei seguenti documenti: a) del certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato; b) del nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato; c) dell’estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta, datata e sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione; d) di un atto scritto dal quale risulti la conoscenza da parte del coniuge e, in difetto, dei parenti più prossimi, individuati secondo l’art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dall’unanimità di essi, della volontà espressa dal defunto di essere cremato, mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove si è verificato il decesso. La volontà dei minori e delle persone interdette è manifestata dai legali rappresentanti. e) Per la cremazione di stranieri occorre una dichiarazione dell’Autorità Consolare attestante le norme applicabili e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione. La cremazione dei resti mortali e/o ossei e la destinazione delle relative ceneri, è autorizzata dal Comune dove è collocato il cimitero, previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell’assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, all’unanimità. Non è necessaria la documentazione sanitaria di cui al comma 3, lettera a). Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, resti mortali e/o ossei che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell’AUSL segnalare al Comune tali circostanze. La domanda di cremazione è soggetta all’imposta di bollo, così come la relativa autorizzazione.

Art. 33 Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

Le ceneri derivanti dalla cremazione del cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all’esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri. La consegna dell’urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l’autorizzazione alla cremazione e il terzo deve essere conservato da chi prende in consegna l’urna e, se del caso, consegnato al Gestore

del servizio cimiteriale di arrivo e da quest'ultimo conservato. La destinazione delle ceneri può essere la tumulazione, l'inumazione, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

Art. 34 Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

La sepoltura di un'urna cineraria nel cimitero deve essere autorizzata dal Gestore del servizio cimiteriale ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta. Le urne cinerarie possono essere tumulate in loculo, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, o in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto con il terreno presuppone che l'urna sia di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e l'identificazione della fossa con un cippo di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte ed il numero identificativo assegnato. Allo scadere di 10 anni, il cippo verrà rimosso, previo avviso ai famigliari del defunto.

Art. 35 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra Regione, l'autorizzazione può essere disposta in alternativa dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto. È ammessa la dispersione delle ceneri già tumulate. In tal caso, l'autorizzazione compete all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri. Di ogni dispersione di ceneri effettuata deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 36 Forma di espressione della volontà del defunto

La dispersione delle ceneri è consentita in base alla volontà del defunto espressa attraverso: a) disposizione testamentaria o dichiarazione autografa (previa pubblicazione ai sensi dell'art. 620 del Codice Civile); b) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione. Si ritiene valida forma di manifestazione di detta volontà il riferire, con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e con firma autentica, da parte del coniuge e di tutti i congiunti di 1° grado che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri.

Art. 37 Domanda per la dispersione

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione: a) del soggetto richiedente; b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri; c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri vengono disperse. Le suddette informazioni dovranno essere riportate anche sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Comune.

Art. 38 Luogo dove svolgere la dispersione

L'autorizzazione alla dispersione può riguardare solo luoghi che insistono nel territorio regionale e può avvenire: a) in un'area del cimitero comunale all'aperto a ciò destinata e denominata "Giardino

dei Ricordi”; b) in area privata, aperta e con il consenso del proprietario; c) in mare, nei laghi o nei fiumi nei tratti liberi da manufatti.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest’ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dai congiunti di 1° grado. In assenza di indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel “Giardino dei Ricordi”. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dal Codice della Strada. La dispersione delle ceneri nel “Giardino dei Ricordi” o in apposita struttura all’uopo predisposta è soggetta al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

Art. 39 Persona autorizzata alla dispersione

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dalla persona indicata dal defunto o, in assenza, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’Associazione a cui era iscritto il defunto, o, in mancanza, dal personale autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l’attività funebre.

Art. 40 Autorizzazione per l’affidamento familiare delle ceneri

L’affidamento familiare di un’urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l’urna viene stabilmente collocata. L’atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell’ambito del territorio del Comune che lo ha adottato. Ove l’affidatario decida di trasferire le ceneri in altro luogo, è necessario richiedere un atto di affidamento da parte del nuovo Comune. La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro a cura dell’Ufficio di Stato Civile, anche a tenuta informatica, con l’indicazione: a) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell’affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto; b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell’indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data del trasferimento; c) per i recessi dall’affidamento, dell’identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso; d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 41 Forma di espressione della volontà del defunto

L’affidamento delle ceneri presuppone che il defunto abbia scelto in vita questa forma di conservazione ed abbia indicato espressamente il nominativo della persona a cui esse devono essere affidate. Tale scelta potrà risultare da: a) disposizione testamentaria; b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi, come testamento olografo); c) dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione; d) dichiarazione ritualmente resa di fronte a notaio. Si ritiene valida forma di manifestazione di detta volontà il riferire, con dichiarazione resa ritualmente e con firma autentica, da parte del coniuge e di tutti i congiunti di 1° grado che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di affido familiare delle proprie ceneri. Nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente che la famiglia sia soggetto affidatario, si può dare corso all’affidamento al coniuge o ai parenti di 1° grado previo accordo di tutti gli stessi nell’individuazione dell’affidatario unico.

Art. 42 Domanda per l'affidamento

La domanda per l'affidamento delle ceneri, e la conseguente autorizzazione, è soggetta all'imposta di bollo e deve contenere almeno i seguenti elementi: a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto; b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato; c) il consenso dell'affidatario ai relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale; d) l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto; f) la conoscenza delle norme circa i reati sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna; g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla; h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 43 Luogo di conservazione dell'urna

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta dell'autorizzazione. L'urna deve essere collocata, debitamente sigillata e contenente i dati identificativi del de cuius, dentro apposito colombaro, che può essere ubicato sia dentro che fuori l'abitazione, purché ancorato al muro o al pavimento. I colombari devono essere costruiti in cemento (nicchie, tabernacoli, ecc.) e offrire garanzia contro ogni profanazione. Non sono ammessi colombari mobili. In caso di collocazione all'esterno dell'abitazione, il colombaro deve essere posizionato in area privata opportunamente recintata. È necessario preliminarmente presentare apposito progetto del manufatto da realizzare, in cui siano rispettate le distanze dal confine e sia garantita la non visibilità dalla pubblica via. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, devono comunicarlo al Comune territorialmente competente e conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

Art. 44 Obblighi dell'affidatario

L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia sia dal punto di vista igienicosanitario sia garantendo che l'urna non venga profanata. È vietato manomettere l'urna o i suoi sigilli. L'urna non può essere affidata a terzi, neppure temporaneamente, senza specifica autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che ha autorizzato l'affido.

Art. 45 Controlli e sanzioni

Il Comune può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare affidatario.

L'inosservanza delle presenti disposizioni è sanzionata secondo quanto indicato nell'art. '74 bis sanzioni', fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme di legge e regolamentari. (oppure: dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dalla Legge Regionale E. R. del 29 luglio 2004 n. 19 e dal Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4)